INTERNATIONALIS STUDIO IURIS CANONICI PROMOVENDO

Consociatio

XVIIº CONGRES DE LA CONSOCIATIO INTERNATIONALIS STUDIO IURIS CANONICI PROMOVENDO

Paris, 13 au 16 septembre 2022

"PERSONNE, DROIT ET JUSTICE : LA CONTRIBUTION DU DROIT CANONIQUE DANS L'EXPERIENCE JURIDIQUE CONTEMPORAINE"





Webinaire

14 septembre 2021, 16h-18h

"La réforme du Livre VI"

avec la participation des Professeurs

Daniel Ricardo Medina (Buenos Aires), John Renken (Ottawa), Philppe Toxé (Lyon), Andrea D'Auria (Urbaniana), Damiàn Astigueta (Gregorienne), Davide Cito (Sainte Croix).



SEPT.

Webinaire en Droit pénal

par Institut Catholique de Paris 3303 followers Follow

Gratuit

 \Diamond

Ventes achevées

Détails

CONSOCIATIO INTERNATIONALIS STUDIO IURIS CANONICI PROMOVENDO

WEBINAR: RIFORMA DEL LIBER VI

La prescrizione penale nel nuovo libro VI

DAVIDE CITO

Il tema affidatomi per questa breve esposizione, se da un lato riguarda un argomento che interessa molto da vicino il diritto penale secolare perché si tratta di coniugare la ragionevole durata di un processo senza però bloccare l'azione penale dello Stato, non è stato invece uno di quelli che più hanno interessato la dottrina nonché la giurisprudenza ecclesiali da quando l'istituto della prescrizione (sia criminale che penale) ha fatto il suo ingresso nell'ordinamento canonico. Gli autori hanno dedicato alla questione poche pagine o perfino poche righe delle loro trattazioni.

L'interesse e l'attualità di questo tema, come è noto, nasce da una serie di fattori legati fra loro: da un lato, infatti, a partire dal m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela del 2001, per la prima volta la prescrizione viene estesa ai cosiddetti delicta graviora riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, facendo sì che ormai tutte le fattispecie delittuose abbiano quantomeno un tempo entro cui proporre un'azione per la loro punizione. Al tempo stesso la previsione del 2001 ha subito mutamenti (quanto alla sua durata) fino all'assetto attuale che è quello del 2010. A ciò va aggiunto il fatto che, dal novembre 2002 ed è tuttora previsto nell'art. 7 del MP, la medesima Congregazione per la Dottrina della Fede ha la facoltà di derogare caso per caso alla prescrizione dei delitti di sua competenza, con la conseguente possibilità di intervenire penalmente anche dopo un tempo indeterminato purché sia ancora vivo l'imputato¹.

Questo intervento, dopo brevissimi cenni storici sulla normativa canonica riguardante la prescrizione penale esaminerà l'attuale configurazione codiciale, soffermandosi sulle novità più rilevanti tra le quali spicca l'istituto della sospensione della prescrizione.

La prescrizione quale causa estintiva dell'azione in materia penale nel suo duplice aspetto di prescrizione criminale (ossia diretta alla inflizione o dichiarazione della pena) e di prescrizione penale (diretta all'esecuzione della pena inflitta) è stata recepita nell'ordinamento canonico in tempi abbastanza recenti e trova la sua prima determinazione legislativa nel CIC 17. Essa viene mutuata certamente anche dalle legislazioni penali dell'epoca (in particolare il Codice penale italiano del 1889, il c.d. Codice Zanardelli) e partecipa delle giustificazioni che sono state addotte per la sua introduzione e che differiscono notevolmente da quelle relative alla prescrizione estintiva in materia civile. Infatti, il decorso del tempo, che è senz'altro alla base di entrambi gli istituti, non opera come rimedio all'inerzia del titolare di un diritto, ma è dettata da motivazioni di bene pubblico.

http://www.vatican.va/resources/resources_mons-scicluna-2010_it.html. Le *Normae* del 2010 hanno esteso il tempo della prescrizione a 20 anni, ma resta la possibilità di deroga come indicato nell'art. 7 delle stesse *Normae*.

¹ Sull'uso ampio di questa facoltà si possono ancora richiamare le parole dell'allora promotore di giustizia della CDF Mons. Scicluna in una intervista del 2010: «Un'ultima domanda: è prevista la prescrizione per i *delicta graviora*? Lei tocca un punto - a mio avviso - dolente. In passato, cioè prima del 1889, quello della prescrizione dell'azione penale era un istituto estraneo al diritto canonico. E per i delitti più gravi solo con il *motu proprio* del 2001 è stata introdotta una prescrizione di dieci anni. In base a queste norme nei casi di abuso sessuale il decennio incomincia a decorrere dal giorno in cui il minore compie i diciotto anni». È sufficiente? La prassi indica che il termine di dieci anni non è adeguato a questo tipo di casi e sarebbe auspicabile un ritorno al sistema precedente dell'imprescrittibilità dei *delicta graviora*. Il 7 novembre 2002, comunque, il Servo di Dio Venerabile Giovanni Paolo II ha concesso a questo dicastero la facoltà di derogare dalla prescrizione caso per caso su motivata domanda dei singoli vescovi. E la deroga viene normalmente concessa. *Intervista di Gianni Cardinale a mons. Charles Scicluna sulla rigorosità della Chiesa nei casi di pedofilia*, in

Autori come Wernz², Lega³, Roberti⁴ concordavano su una duplice serie di motivi che avrebbero giustificato l'adozione di questo istituto anche nell'ordinamento canonico. Per tutti valgano le espressioni di Wernz-Vidal: «Fundamentum praescriptionis criminalis, in duplici praesertim ratione positum: a) in eo quod lapsu temporis memoria criminis magis magisque evanescit, ideoque cessat damnum sociale, quod per actionem criminalem et poenam intenditur averti; quin imo in Ecclesia in multis casibus, institutio actionis criminalis post longum tempus potius induceret scandalum et admirationem; b) altera ratio est quod post longum tempus et probatio delicti et defensio accusati intrinsecam non levem praesefert difficultatem; inde auctoritas publica exponitur gravi periculo condemnandi innocentem, cui tempus ipsum forte eripuit praecipuas innocentiae probationes»⁵. Tanto più considerando il fatto che una parte consistente delle prove anche nei delitti più gravi si ricava dalle testimonianze. I motivi addotti se da un lato non perdono di vista il danno provocato dal delitto rivolgono la loro attenzione sia all'evitare in qualunque modo l'eventualità di condannare un innocente sia il turbamento ecclesiale che provocherebbe un processo penale instauratosi molti anni dopo la commissione di un delitto.

Il CIC 17, senza particolari travagli redazionali, fermo restando ovviamente il dibattito relativo all'opportunità o meno di introdurre nell'ordinamento penale canonico l'istituto della prescrizione, predispose la normativa su di essa nel capitolo VII del libro IV sui processi ai cann. 1702-1705 (il 1701 è dedicato all'estinzione per prescrizione delle cause contenziose). Il can. 1702 stabiliva il principio che, oltre alla morte del reo, al condono da parte della legittima potestà, «omnis criminalis actio perimitur [...] lapsu temporis utilis ad actionem criminalem proponendam». Il tempo fissato venne precisato nel canone successivo in cui, dopo aver stabilito che in generale esso è di tre anni, si elencavano una serie di eccezioni, quali fra le altre i delitti di competenza del S. Uffizio, i delitti qualificati contro il VI e il VII precetto del Decalogo, che prescrivevano in cinque anni, la simonia e l'omicidio che prescrivevano in dieci anni.

La prescrizione decorreva dal giorno della commissione del delitto, a meno che non si trattasse di delitto permanente, continuato od abituale, nel qual caso essa sarebbe decorsa dalla sua cessazione (can. 1705).

La riforma del Codice pio-benedettino non comportò sostanziali modifiche all'impostazione precedente. Nel quadro di una marcata semplificazione della normativa penale alla prescrizione dell'azione criminale e dell'azione penale furono dedicati i cann. 1362 e 1363 (rimasti gli stessi anche nella novella del 2021) collocati non più nel libro riguardante i processi ma all'interno del libro VI relativo alle Sanzioni. La redazione dei cann. 1362-1363 non presentò particolari difficoltà. Lo schema del 1973 regolava l'istituto in modo estremamente sintetico ai cann. 46 e 47. Il primo di essi disponeva che: «§1 Praescriptio exstinguit actionem criminalem triennio, quod attinet ad delicta iure communi punita et, nisi lex particularis aliud statuat, etiam quod attinet ad cetera delicta. §2 Praescriptio decurrit ex die quo delicto patratum est, vel, si delictum sit permanens vel habituale, ex die quo cessavit». Il secondo disponeva che: «Actio poenalis praescriptione exstinguitur post idem temporis spatium, quo actio criminalis; praescriptio autem computatur ex die quo poena irrogata vel declarata est».

In sede di discussione entrambi i canoni furono oggetto di alcuni rilievi al punto da essere successivamente riformulati in un modo che si mantenne poi quasi inalterato sino alla redazione definitiva. Rispetto all'actio criminalis, fu notato che la prescrizione triennale applicata indistintamente a tutti i delitti non fosse sufficientemente equa. Si decise tuttavia di mantenerla ad eccezione di due gruppi di delitti. Il primo, costituito dai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede il cui tempo di prescrizione sarebbe stato stabilito dalla medesima Congregazione; il secondo dai delitti indicati nei cann. 1394 §1, 1395, 1397, la cui prescrizione avrebbe avuto durata quinquennale.

² F.X. WERNZ, *Ius decretalium*, V-2, Roma 1906-1914, 6.

³ M. LEGA, *Praelectiones in textum Iuris canonici de iudiciis ecclesiasticis*, IV, Roma 1905, 252-253.

⁴ F. ROBERTI, *De Processibus*, I, Roma 1956, 605.

⁵ F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, VII a F. CAPPELLO recognita, Roma 1949, p. 329.

La promulgazione del m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela del 2001, come detto, ha costituito un fattore di grande novità nei riguardi a questa tematica, giacché, per la prima volta anche i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede furono sottoposti ad un periodo di prescrizione sia per quanto concerne l'azione criminale che per quella penale. Il tempo fu fissato per tutti i delitti in dieci anni, decorrenti dal giorno della commissione del delitto, con l'eccezione nel caso si trattasse di delitti commessi contro un minore nel qual caso il tempo di prescrizione avrebbe avuto inizio con il compimento del diciottesimo anno di età della vittima⁶. La normativa del m.p. concernente la prescrizione sembrò in generale sufficiente a perseguire⁷ efficacemente i delicta graviora che peraltro spesso si caratterizzano come delitti abituali o permanenti, tenuto conto poi del fatto che attualmente il novero di questi delitti crebbe notevolmente proprio perché il m.p. estese a molteplici fattispecie delittuose la competenza della Congregazione per la Dottrina delle Fede, tuttavia, alla prova dei fatti, parve che le previsioni del 2001 non trovassero riscontro nel perseguimento efficace soprattutto del delitto di abuso di minore per cui, il 7 novembre 2002, il Santo Padre Giovanni Paolo II concesse alla CDF la facoltà di derogare dalla prescrizione caso per caso su motivata domanda dei singoli vescov<mark>i. Ques</mark>ta facoltà si è mantenuta lungo gli anni ed è stata inserita nelle norme del 2010 e si è mantenuta nonostante l'estensione da dieci a venti anni dei termini di prescrizione, con la decorrenza a partire dal compimento della maggiore età della vittima se si tratta di delitto su minori⁸.

Poiché anche il mp SST richiama la disciplina comune, si può presentare in modo succinto la normativa vigente sulla prescrizione. L'azione criminale si presenta come un'azione pubblica derivante dal delitto che ha come finalità l'irrogazione o la dichiarazione di una pena. Connessa all'azione criminale e dipendente da essa è l'azione penale diretta all'esecuzione della pena inflitta o dichiarata.

Il Codice fissa un tempo prestabilito, variabile a seconda del delitto commesso trascorso il quale l'azione criminale si prescrive estinguendo lo *ius accusandi* di cui è titolare il Promotore di giustizia (can. 1721 §1) e impedendo pertanto l'inizio ed eventualmente la prosecuzione dell'istanza. La prescrizione decorre dal momento della commissione del delitto (con le precisazioni indicate dal can. 1362 §2), ciò significa che l'indagine previa e tutti gli atti preprocessuali indicati nei cann. 1717-1718 non impediscono l'operatività della prescrizione qualora il libello venga presentato trascorso già il tempo indicato per l'estinzione dell'azione. L'estinzione ha l'effetto non solo di impedire la proposizione dell'istanza ma, eventualmente, la sua prosecuzione (secondo quanto scriveva Lega⁹ «quare proinde quando iam extat praescriptio opponi debet ex officio ex. can. 1619 non ad perimendam actionem sed ad impediendam instantiae introductionem aut prosecutionem»).

Di conseguenza uno dei problemi più rilevanti nella dottrina penalistica riguardava le questioni della sospensione o della interruzione della prescrizione.

Il CIC 17 definiva il tempo intercorso dopo la commissione del delitto tempus utile e non continuo, ossia come indica il can. 201 §2 CIC 83 «quod ita ius suum exercenti aut persequenti competit, ut ignoranti aut agere non valenti non currat». Si trattava quindi di verificare la possibilità o meno della sua interruzione o sospensione in questo ambito. Il Lega, nel silenzio della legge, innanzitutto non escludeva tale possibilità «quatenus concilientur cum aequa et efficaci

⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Epistula missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas quorum interest: de delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctina Fidei reservatis, in Acta Apostolicae Sedis, 93 (2001) 787.

⁷ V. DE PAOLIS, *Norme* de gravioribus delictis *riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Periodica*, 91 (2002) 309.

^{§ 1.} Fatto salvo il diritto della CDF di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l'azione criminale relativa ai delitti riservati alla CDF si estingue per prescrizione in vent'anni.

^{§2.} La prescrizione decorre a norma del 1362 §2 CIC e del can. 1152 §2 CCEO. Ma nel delitto di cui all'art. 6 §1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

⁹ M. LEGA – V. BARTOCCETTI, Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta Codicem iuris canonici, Roma 1938-1939, 499.

praescriptionis applicatione»¹⁰, richiamandosi al Codice penale di Gregorio XVI che nell'art. 45 stabiliva «Qualunque atto di processo giudiziale interrompe il corso della prescrizione, la quale comincia di nuovo da quest'atto», ritenendo in questo senso applicabile l'interruzione della prescrizione al processo canonico. Di diverso avviso era il Wernz, il quale sosteneva che solo la sentenza di primo grado interrompesse la prescrizione: «ratio iuridica seu fundamentum praescriptionis in re civili et in re criminali sunt prorsus diversa, et a possessione status publici innocentiae nemo deiicitur per solam iudicialem citationem, sed tantum per sententiam condemnatoriam primi gradus, ex qua sola potius dicenda esse interrumpi praescriptio»¹¹. Per Wernz gli atti processuali solo comportavano una sospensione, per cui il tempo di prescrizione successivo si sommava a quello precedentemente maturato. Peraltro, aggiungeva Wernz, «Quoniam autem illa suspensio indefinitum tempus durare non potest, congruum tempus esset assignandum intra quod si nullus actus processualis ponatur suspensio cesset. Sed in iure vigente illud tempus nondum est definitum». Attualmente la perenzione dell'istanza è fissata dal can. 1520 in sei mesi a meno che la legge particolare stabilisca altri termini.

Nel commentare la disciplina sulla prescrizione criminale o penale del CIC 1983 il Llobell¹² ha mostrato che anche per quanto concerne il processo giudiziale, non si ravvisavano gli estremi per configurare l'istituto della interruzione o della sospensione, dal momento che il disposto del can. 1726 CIC (can. 1482 CCEO) afferma chiaramente che: «In quolibet poenalis iudicii gradu et stadio, si evidenter constet delictum non esse a reo patratum, judex debet id sententia declarare et reum absolvere, etiamsi simul constet actionem criminalem esse extinctam». E questo disposto appartiene al processo giudiziale *stricto sensu* e (in app<mark>licazione d</mark>el *favor rei*) prevede che la prescrizione dell'azione penale ("criminale" secondo la terminologia del CIC) possa avvenire «in quolibet poenalis iudicii gradu et stadio». Quindi, nel processo penale giudiziale la citazione della parte convenuta non avrebbe prodotto l'interruzione (o la sospensione: cfr. cann. 18, 19 CIC; can. 1404 §1, 1500, 1501 CCEO) dell'azione penale ex can. 1512, n. 4, perché il can. 1726 «aliud cautum sit». E quindi, l'interruzione o la sospensione dell'azione penale sarebbe avvenuta soltanto nel momento finale del processo giudiziale penale di condanna, oltre che nel momento del decreto definitivo extragiudiziale: ossia con il passaggio in giudicato di detta sentenza. E poiché la normativa in vigore non prevedeva la sospensione, di conseguenza, i cann. 18 e 19 del CIC (CCEO cann. 1404 §1, 1500, 1501) avrebbero impedito un'interpretazione palesemente contraria al favor rei, e resterebbe rimasta quindi, quale unica soluzione giusta (e, quindi, necessaria), la modifica della legge, da parte del legislatore competente¹³.

Ed è qui che si inserisce la novità forse più rilevante della novella del 2021, ossia l'introduzione dell'istituto della sospensione.

Il nuovo can. 1362, dopo il principio generale di vigenza del periodo triennale, come nella disciplina anteriore, dispone innanzitutto che i delitti riservati alla CDF siano soggetti a norme speciali; ossia l'attuale disciplina in materia è quella contenuta nelle *Normae*, già richiamate in precedenza sia per quanto riguarda la durata che la possibilità della loro deroga. Pertanto, sebbene questo aspetto non sia stato toccato, recependo il dettato di SST, si è intervenuti sul regime generale.

È scomparsa la prescrizione quinquennale ed è stata invece introdotta quella di sette anni e per un numero di delitti maggiore che in precedenza: infatti, oltre a quelli già presenti nella disciplina anteriore riguardanti i chierici o in certi casi i religiosi (1394 attentato matrimonio; 1395 §1 concubinato e §2 delitti contro il VI precetto del Decalogo commessi pubblicamente; §3 i medesimi delitti se commessi con violenza, minacce, abuso di autorità) è stato aggiunto il delitto del can. 1393 §1 riguardante chierici e religiosi che si dedicano all'esercizio dell'attività affaristica o

¹⁰ Ivi, 508-509.

¹¹ F.X. WERNZ, *Ius decretalium*, cit., 10 nt. 22.

¹² J. LLOBELL, Sull'interruzione e sulla sospensione della prescrizione dell'azione penale, in Ius Ecclesiae 25 (2013) 641-662.

¹³ Ivi, 654-655.

commerciale contro le disposizioni dei canoni. Si mantiene anche la prescrizione più lunga nei confronti dei delitti contro la vita elencati nell'attuale can. 1397, e si stabilisce la medesima prescrizione per i delitti di cui al can. 1398 §2 riguardanti delitti sessuali con minori o mediante violenza o minacce, se commessi da membri di istituti di vita consacrata o società di vita apostolica oppure da laici che ricoprono incarichi o dignità nella Chiesa. Sono delitti ripresi in parte dal m.p. *Vos estis lux mundi* e collocati nel Titolo VI tra i delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo. Si è infine stabilita la prescrizione di sette anni per i delitti stabiliti nei cann. 1376 -1377 e 1378 ossia delitti di tipo economico e di abuso d'ufficio. Viceversa, per i delitti di cui al can. 1398 §1 la prescrizione è fissata in venti anni, trattandosi di fattispecie che riprendono l'art. 6 §1 del SST e VELM e che hanno per autore chierici. Può sorprendere la disparità di trattamento *in peius* per i chierici ma si tratta di considerare la realtà sacramentale del loro ministero e la ripercussione ecclesiale che tali delitti comportano.

A norma del can. 1362 §3, però, una volta citato il reo o informato della presentazione del libello di accusa, la prescrizione dell'azione criminale viene sospesa per tre anni, trascorsi i quali – come pure nel caso in cui siano stati interrotti per la cessazione del processo – torna a decorrere il tempo, aggiungendosi a quello già trascorso. Tali disposizioni si applicano anche al processo extragiudiziale, che si svolge a norma del can.1720. Come si può notare la sospensione della prescrizione avviene solo in presenza di atti strettamente processuali, non invece nella fase dell'indagine previa. Queste modifiche (sospensione invece che interruzione che rimanda ad una norma ancora antecedente al CIC 17), secondo il Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, sono indirizzate al fine di favorire la conclusione dei processi in termini ragionevolmente brevi, senza cadere nel pericolo opposto, ossia che non si possa avviare una procedura penale perché già trascorsi i tempi di prescrizione che, come nella disciplina anteriore, decorrono, salvo che la legge stabilisca altro (come ad esempio nel caso dei delitti su minori commessi da chierici a norma dell'art 7 SST), dal giorno della commissione de delitto. Non va dimenticato, infatti, che dalla commissione del delitto all'instaurazione di una procedura penale non solo può trascorrere un tempo non indifferente fino alla notitia criminis, ma occorre anche tener presente che il can. 1341 dispone la constatazione, previa all'instaurazione di una procedura, che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con l'ammonizione né con la riprensione, è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo. Quindi i tempi si allungano necessariamente.

Inoltre, e questo è un punto che può presentare un grosso problema di applicazione della pena quando si tratta dei delitti di cui al can. 1398 §2, sette anni, a partire dalla commissione del delitto, mi paiono del tutto insufficienti quando si tratti di un minore, perché molte volte non sono nemmeno adeguati a scoprire o a denunciare il delitto. E saggia, in questo senso, risulta la normativa di SST che fa decorrere la prescrizione a partire dal compimento della maggiore età della vittima.

Viene invece confermato senza modifiche il can. 1363 sulla prescrizione penale, tenendo ovviamente presente la differente durata della prescrizione e non essendo previste cause di sospensione o di interruzione della stessa.

Non vi sono novità interpretative concernenti la prescrizione dell'azione criminale nel caso di delitti puniti con pene *latae sententiae*. Secondo gli autori va tenuta presente una distinzione che concerne il delitto punito con una pena *latae sententiae*, ossia la sua "notorietà". La pena in questo caso obbliga anche in foro esterno ai sensi del can. 1352 §2. In generale gli autori concordano che nel caso di un delitto notorio non vi sia prescrizione dell'azione penale. Anzi sarà spesso conveniente procedere alla sua dichiarazione poiché, come avvertiva Ciprotti: «questa figura [il processo penale declaratorio] si combina sempre con il processo di condanna costitutiva, giacché dalla pronuncia della sentenza o del precetto si producono nuove situazioni giuridiche che prima

non esistevano»¹⁴. Oltre agli effetti, ad esempio, della scomunica o dell'interdetto inflitti o dichiarati indicati rispettivamente nei cann. 1331 §2 e 1332, si potrebbero indicare i cann. 1335 e 1338 §3 che si collegano direttamente non alla notorietà del delitto ma alla dichiarazione della pena. E la stessa interpretazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 1997 fece leva sull'irregolarità *ex delicto* e non sull'interpretazione del can. 1335 per dichiarare la non idoneità dei chierici che avevano attentato matrimonio a svolgere funzioni sacre nonostante fossero sospesi *latae sententiae*¹⁵.

Quando si tratta invece di un delitto non notorio, i commentatori del CIC 17, (per quanto detto all'inizio il problema non è stato affrontato dai commentatori del CIC 83 proprio per il poco interesse suscitato dalla tematica) erano divisi: da un lato Lega¹⁶ e Noval¹⁷, si espressero per la non prescrittibilità dell'azione penale anche in questi casi considerando la pena già operante, dall'altra Roberti¹⁸ e Veermersch¹⁹ che, facendo leva sulle motivazioni che giustificano la prescrizione dell'azione penale, ritenevano non esigibile in foro esterno una pena dovuta ad un delitto non notorio trascorso il tempo della prescrizione, proprio per mancanza di pubblico interesse. Tutto questo ovviamente non tocca la necessità di remissione in foro interno qualora si sia effettivamente incorsi nella pena *latae sententiae*. L'opinione di Roberti mi pare preferibile perché più consona alle giustificazioni che stanno alla base della prescrizione dell'azione penale e mi pare sia quella accolta dalla vigente legislazione latina anche dopo la riforma del 2021, dal momento che sia il can. 1362 include delitti puniti con pene *latae sententiae* (come l'aborto), sia SST fa lo stesso con delitti quali ad esempio la violazione diretta del sigillo sacramentale o la profanazione delle specie eucaristiche.

In conclusione, la normativa sulla prescrizione è un passo avanti nella direzione di una maggior chiarezza e certezza giuridiche che non sono poste solamente a tutela dell'accusato ma di tutta la comunità ecclesiale.



¹⁴ P. CIPROTTI, voce *Diritto Penale Canonico*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XI, Milano 1990, 13.

¹⁵ PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Dichiarazione*, 19 maggio 1997, in *Communicationes*, 29 (1997) 17-18.

¹⁶ M. LEGA – V. BARTOCCETTI, Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta Codicem iuris canonici, cit., p. 502

¹⁷ J. NOVAL, Commentarium Codicis iuris canonici, vol. IV, Torino 1920, 274.

¹⁸ F. ROBERTI, *De Processibus*, cit., 607.

¹⁹ A. VERMEERSCH – J. CRUESEN, *Epitome iuris canonici*, vol. III, Mechliniae 1940, 62.